

## STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DI VICARIA

### 1. La Vicaria

La Vicaria «è il raggruppamento di più Parrocchie viciniori della medesima Diocesi in un distretto territoriale a cui è preposto un particolare presbitero, detto Vicario foraneo»<sup>1</sup>. L'istituzione delle Vicarie mira soprattutto a «favorire la cura pastorale mediante un'azione comune»<sup>2</sup>.

### 2. Natura del Consiglio Pastorale Vicariale

Il *Consiglio Pastorale Vicariale* (CPV) si colloca in un ambito intermedio tra le comunità parrocchiali (o a queste assimilate), gli istituti dei religiosi e delle religiose presenti nel territorio e la diocesi.

### 3. Obiettivi del CPV

Gli obiettivi del Consiglio si possono ricavare dal can. 511 del *CIC* laddove si definiscono quelli del *Consiglio Pastorale Diocesano*, ovvero: «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali» della Vicaria in sintonia con le direttive pastorali offerte dal Vescovo e dagli Uffici Diocesani. In sintesi deve:

- OSSERVARE
- FAVORIRE IL CONFRONTO
- COLLEGARE

Il Consiglio deve innanzitutto *osservare*, ossia deve avere una visione effettiva del modo con cui, nelle diverse comunità, sono recepite e applicate le indicazioni pastorali che provengono dal Vescovo.

Mirando a promuovere solidarietà e sostegno reciproco tra le diverse comunità, il Consiglio deve *favorire il confronto* tra i membri che ne fanno parte perché si mettano in comune esperienze virtuose, difficoltà e istanze che provengono dai diversi CPP.

Infine il Consiglio, essendo - come è stato già detto al n. 2 - un organismo intermedio, dovrà *collegare*. In concreto ciò significa che assumerà il compito di inviare al Vescovo e agli organismi di partecipazione posti al livello superiore, la sintesi di ciò che è stato elaborato dalla base, ma poi

<sup>1</sup> L. CHIAPPETTA, *Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario*, Dehoniane, Roma 1994, p. 1288.

<sup>2</sup> *CIC*, n. 374, § 2.

sosterrà le diverse comunità presenti nella Vicaria nella recezione delle indicazioni pastorali che provengono da quel livello. Per consentire tale collegamento, il Consiglio provvederà alla nomina di due componenti laici che entreranno a far parte del *Consiglio Pastorale Diocesano*.

#### 4. **Sedute del Consiglio**

Le sedute del Consiglio sono convocate dal Vicario foraneo almeno due volte l'anno e ogni volta che le necessità lo richiedano. Il segretario inoltrerà ai membri del Consiglio le convocazioni delle sedute con largo margine di anticipo (almeno una settimana) mediante posta elettronica o lettera in cui sia specificato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

#### 5. **Membri che lo compongono**

Il Consiglio è composto dal Vicario foraneo - che lo presiede -, da due presbiteri della Vicaria (nominati dagli stessi), da un diacono, da un rappresentante delle comunità religiose maschili e uno delle comunità religiose femminili presenti nel territorio della Vicaria e da due fedeli laici per ogni comunità parrocchiale-unità pastorale che essi rappresentano (il primo dei due sarà il segretario del *CPP* e il secondo sarà eletto dai membri del medesimo Consiglio).

Ogni Parroco avrà cura di comunicare al Vicario foraneo i nominativi di quanti - della propria comunità parrocchiale - sono stati cooptati nel *CPV*. Qualora avvenissero avvicendamenti o sostituzioni tra i membri dei *CPP* che interessino la composizione del *CPV*, sarà cura del Parroco informare con sollecitudine il Vicario foraneo circa le necessarie sostituzioni.

#### 6. **Il Segretario**

Ogni Consiglio avrà un proprio segretario eletto tra i membri del Consiglio stesso. Al segretario spetta il compito, d'intesa con il Vicario foraneo, di convocare il Consiglio, redigere accuratamente su un apposito registro i verbali delle sedute e inviarne copia al Vescovo.

#### 7. **Durata del *CPV***

Il Consiglio resta in carica per lo stesso tempo in cui resta in carica il Vicario. Il Vescovo, sentito il Vicario foraneo, può comunque stabilirne la decadenza in qualsiasi momento. Se un membro del Consiglio cessasse dall'incarico, esso sarà sostituito seguendo la procedura indicata al punto 5. Il membro supplente dura in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

